



Deliberazione Giunta Regionale n. 274 del 23/05/2017

Direzione Generale 4 - Direzione Generale per la Tutela della Salute e
il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

Oggetto dell'Atto:

Piano nazionale delle attività di controllo sull'applicazione dei Regolamenti (CE) 1907/2006 (REACH), (CE) 1272/2008 (CLP) e (UE) 453/2010 (SDS) Anno 2017 "Attività del Gruppo Tecnico Regionale".

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che

la Giunta Regionale

- a) con Atto Deliberativo n. 372 del 23/03/2010 ha recepito *l'Accordo Stato-Regioni, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH e del Regolamento (CE) n.1272/2008 individuando il Settore Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria Pubblica e Igiene e Medicina del Lavoro quale Area Regionale di Coordinamento in ordine agli adempimenti da attuare, compresa la partecipazione ai lavori del Gruppo Tecnico Interregionale REACH, e i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, quali "Autorità Competente"*;
- b) con deliberazione n° 494 del 04/10/2011 ha adottato il *Documento Tecnico per i Controlli Ufficiali del Regolamento REACH anno 2011*, disponendo che le attività previste dal *Piano Nazionale di Vigilanza REACH EN FORCE 2*, sono svolte direttamente dal *Gruppo Tecnico di Vigilanza REACH (GTVR)* della Regione Campania, costituito dagli ISPETTORI REACH, formati e/o formalizzati nella funzione dalle singole ASL, come definiti dalla citata delibera n° 372/2010, per l'anno 2011;
- c) con deliberazione n° 476 del 31/10/2013 ha confermato che le attività previste dal *Piano Nazionale di Vigilanza REACH EN FORCE 3*, sono svolte direttamente dal *Gruppo Tecnico di Vigilanza REACH (GTVR)* della Regione Campania, costituito dagli ISPETTORI REACH, formati e/o formalizzati nella funzione dalle singole ASL ;
- d) con deliberazione n° 104 del 23/04/2014 ha stabilito che le attività previste dal Piano Nazionale di attività di controllo sui prodotti chimici -anno 2014 adottato dal Ministero della Salute, sono svolte direttamente dal Gruppo Tecnico di Vigilanza REACH della Regione Campania costituito dagli ispettori Reach formati e/o formalizzati nella funzione dalle singole AA.SS.LL.;
- e) con deliberazione n° 208 del 21/04/2015 ha confermato che le attività del PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI (CE) 1907/2006 (REACH), (CE) 1272/2008 (CLP) E (UE) 453/2010 (SDS) ANNO 2015 sono svolte autonomamente con il supporto del TAVOLO TECNICO REGIONALE.
- f) con successiva deliberazione n° 268 del 14/06/2016 ha confermato che le attività del PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

(CE) 1907/2006 (REACH), (CE) 1272/2008 (CLP) E (UE) 453/2010 (SDS) ANNO 2016 sono svolte autonomamente dal TAVOLO TECNICO REGIONALE.

Rilevato che

sono state attivate le procedure per la costituzione del coordinamento regionale e si è avviata la costituzione nelle AA.SS.LL. della funzione REACH.

Considerato che

- a) anche per il 2016 particolare attenzione è stata dedicata all'attività formativa ed informativa partecipando agli incontri nazionali sul tema (Cosenza-Roma-Modena);
- b) è stata assicurata la partecipazione dei referenti regionali ai lavori del Gruppo Tecnico Interregionale REACH ed ad incontri presso il Ministero dello Sviluppo Economico;
- c) sono state svolte attività formative e informative regionali, con la realizzazione di corsi ed incontri presso AASSLL e Università;

Visto che il Ministero della Salute con nota n° .0010162-30/03/2017-DGPRE-MDS-P, ha adottato e trasmesso il Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici -anno 2017, proposto dal Comitato Tecnico di Coordinamento, sentito il Gruppo Tecnico di esperti delle Regioni e delle Provincie Autonome, predisposto secondo le indicazioni del Forum dell'ECHA, delle segnalazioni RAPEX (sistema comunitario di allerta rapido sui prodotti di consumo non alimentari) registrati per gli anni 2015-2016, nonché delle esperienze maturate nelle attività di controllo ufficiale degli anni 2011/2016, comprensivo dei controlli analitici sui prodotti chimici relativamente alla verifica della conformità degli obblighi delle restrizione, notifica delle sostanze altamente preoccupanti (SVHC) contenute in articoli, classificazione di pericolo di sostanze e di miscele e verifica della correttezza delle SDS;

Visto il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania Decreto Commissario ad Acta n. 36 del 01 giugno 2016 *“recepimento osservazioni Ministero della salute e Approvazione con modifiche del Piano Regionale per la prevenzione 2014/2018”*;

Visto inoltre il D.P.C.M. 12/01/ 2017 Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Allegato 1 *“Prevenzione collettiva e Sanità Pubblica “ Programma B.13 Tutela della salute dai rischi per la popolazione derivanti dall'utilizzo di sostanze chimiche, miscele ed articoli (REACH-CLP)*;

Considerato che

il Gruppo Tecnico ha redatto il piano di lavoro 2017, seguendo pedissequamente quanto previsto dall'allegato A e secondo le indicazioni dell'Autorità Competente Nazionale REACH individuate nell'allegato B, entrambi gli allegati sono parte integranti e sostanziali della presente deliberazione.

Preso atto che

- a. risulta formalizzata l'organizzazione regionale preposta alle attività di vigilanza REACH;
- b. il Gruppo Tecnico di Vigilanza REACH, ha proposto l'allegato A e condiviso l'allegato B per l'espletamento dei controlli ufficiali REACH per l'anno 2017, al fine di realizzare le attività previste dal "Piano Nazionale attività di controllo sui prodotti chimici -anno 2017";

RITENUTO, pertanto, che per l'anno 2017 la Regione Campania possa assolvere autonomamente gli obblighi previsti dal Piano di Vigilanza.

Propone e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa che di seguito si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto del "Piano Nazionale di attività di controllo sui prodotti chimici -anno 2017" adottato dal Ministero della Salute, le cui modalità operative sono indicate negli allegati A e B alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla D.G. 4 Direzione Generale Tutela salute e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, con il supporto del Gruppo Tecnico Regionale REACH, l'adozione degli adempimenti connessi e consequenziali e di ogni ulteriore adempimento correlati ai Regolamenti Europei sulle sostanze chimiche di cui si occupa l' ECHA (European Chemicals Agency);
3. di disporre l'invio della presente deliberazione al Ministero della Salute quale Autorità Nazionale competente;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC

ALLEGATO A

PIANO DI LAVORO 2017

(PROPOSTO DAL GTVR)

Attività 2017

Si programmano 7 controlli, di cui due sulle SDS, uno su una (e)SDS due analitici con il supporto di ARPA Campania secondo le indicazioni del Piano Nazionale Controlli 2017.

Realizzazione corso di formazione regionale per Ispettori REACH/CLP.

Implementare corsi di informazioni, con le AASSLL e con altri operatori pubblici (compreso CAV regionale) e privati, rientranti nell'ambito della corretta gestione delle sostanze chimiche, su REACH /CLP /SDS e Biocidi.

Sviluppo delle attività previste dal Piano Regionale della Prevenzione 2014 - 2018 della Regione Campania (Decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania Decreto Commissario ad Acta n. 36 del 01 giugno 2016 “ recepimento osservazioni Ministero della salute e Approvazione con modifiche del Piano Regionale per la prevenzione 2014/2018” **Programma E** (Dove si lavora) Azione E.2 Attività 5.1,5.2,5.3,5.4 e **Programma F** /Ambiente e Benessere)- Azione F5 Ambiente e rischio chimico per implementare e potenziare sia le attività di formazione e informazione degli operatori pubblici e privati, sia le attività di controllo, anche analitico, sulle sostanze chimiche, secondo le indicazioni dell'ECHA ed in applicazione dei Regolamenti REACH e CLP e Biocidi

ALLEGATO B

PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI (CE) N. 1907/2006 (REACH) E (CE) N. 1272/2008 (CLP) ANNO 2017

Il presente Piano è stato predisposto con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale REACH – CLP, con il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell'Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR).

1. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA MEDIANTE METODOLOGIE PROGETTI REACH-EN-FORCE E PROGETTI PILOTA ADOTTATI DAL FORUM DELL'ECHA

1.1 - Metodi di individuazione delle imprese

1.1.1 - Target group

Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento di:

- sostanze chimiche in quanto tali o presenti in miscele o articoli in settori di particolare rilievo, sia in termini quantitativi che di rilevanza tossicologica, nella produzione territoriale (es. prodotti detergenti, prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti, prodotti fitosanitari e biocidi);
- sostanze in quanto tali o presenti in miscele o articoli, di cui alla candidate list¹, di cui agli allegati XIV e XVII del regolamento REACH (es. prodotti per l'edilizia, prodotti tessili, prodotti plastificanti, prodotti coloranti)

1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti;
- imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 152/06;
- imprese con evidenze formali e oggettive, che depongono per una non corretta valutazione e gestione delle sostanze chimiche in ambienti di vita e di lavoro;
- imprese individuate dalla Autorità Competente nazionale (di seguito «AC nazionale») secondo le informazioni fornite dall'ECHA;
- imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS.

1.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- portale PD NEA;
- data base Regionali, ASL e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale;
- registro imprese delle Camere di Commercio;
- indicazioni provenienti dai Centri antiveleni (CAV);
- flussi informativi INAIL – Regioni;
- elenco imprese trasmesse dall'AC nazionale;

¹ Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) candidate all'autorizzazione disponibile al link <https://echa.europa.eu/candidate-list-table3>

- elenco imprese fornite dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

1.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- sostanze in quanto tali o contenute in miscele o articoli classificate come cancerogene, mutagene, reprotossiche, sensibilizzanti o identificate ai sensi dell'articolo 59 del regolamento REACH (SVHC e allegato XIV), o individuate nell'ambito delle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH;
- sostanze potenzialmente presenti in articoli destinati al consumatore finale, con particolare attenzione alle categorie più sensibili quali ad esempio lattanti, bambini, adolescenti, donne in gravidanza e/o destinati ad essere utilizzati da un elevato numero di persone;

- sostanze potenzialmente presenti in processi industriali largamente diffusi nel territorio.

1.3 - Obiettivi del controllo

Facendo riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell'ECHA, i controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in:

- verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione;
- verifica degli obblighi di restrizione;
- verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II Regolamento REACH);
- verifica degli obblighi di notifica delle sostanze contenute in articoli (Titolo II Regolamento REACH);
- verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Regolamento REACH);
- verifica della conformità delle (e)SDS (Allegato II al Regolamento REACH, come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830);
- verifica dell'obbligo di redigere la relazione sulla sicurezza chimica e dell'obbligo di applicare e raccomandare misure di gestione dei rischi (Titolo II e Titolo V Regolamento REACH);
- verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di notifica della classificazione all'ECHA (articolo 40 Regolamento CLP);
- verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (articolo 36 Regolamento REACH e articolo 49 Regolamento CLP);
- verifica degli obblighi di pubblicità (articolo 48 Regolamento CLP).

1.4 – Modalità di rendicontazione dei controlli

Entro il 30 Settembre 2017, il rapporto delle attività di controllo per il progetto pilota sulle vendite on-line, condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA, è redatto dall'AC nazionale, in collaborazione con le amministrazioni centrali, le Regioni e PA che partecipano al medesimo progetto, secondo il formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.

Entro e non oltre il 31 gennaio 2018 le Regioni e PA trasmettono all'AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto REF-5.

Entro e non oltre il 31 marzo 2018 le Regioni e PA trasmettono all'AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto pilota sul controllo delle sostanze negli articoli, redatti nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.

Entro il 31 marzo 2018 le Regioni e le PA trasmettono all'AC nazionale le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2017 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale.

Quanto indicato è riportato sinteticamente in Tabella 1.

2. ATTIVITA' DI CONTROLLO ANALITICO

2.1 - Metodi di individuazione delle imprese

2.1.1 - Target group

- Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento per i settori riportati nella Tabella 2, limitatamente alle restrizioni di cui all'allegato XVII del regolamento REACH;
- Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH;
- Imprese che producono, importano o distribuiscono articoli appartenenti ai settori riportati nella Tabella 3.

2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese

- Imprese soggette agli obblighi di cui al D. Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti;
- Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 del D.Lgs 152/06;
- Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale;
- Imprese individuate dalla AC nazionale secondo le informazioni fornite dall'ECHA;
- Imprese individuate dalla AC nazionale tramite consultazione dell'Archivio Preparati Pericolosi dell'ISS.

2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo

- portale PD NEA;
- data base ASL e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale;
- registro imprese delle Camere di Commercio;
- indicazioni provenienti dai Centri antiveneni (CAV);
- flussi informativi INAIL – Regioni;
- elenco imprese trasmesse dall'AC nazionale;
- elenco imprese fornite dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

2.2 - Tipologia di sostanze verso cui orientare il controllo

- Sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni - di cui all'allegato XVII del regolamento REACH riportate nella Tabella 2;
- Sostanze chimiche soggette ad autorizzazione di cui all'allegato XIV del regolamento REACH con data di scadenza negli anni 2014, 2015 e 2016.
- Sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli identificate come sostanze candidate all'eventuale inclusione in allegato XIV del regolamento REACH, ai sensi dell'articolo 59 del medesimo regolamento REACH (SVHC) riportate nella Tabella 3;
- Sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli scelte in base alla pericolosità per la salute e l'ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente, PBT/vPvB) e ai quantitativi.

2.3 - Obiettivi del controllo

- Verifica della conformità con gli obblighi di notifica e comunicazione per sostanze SVHC contenute in articoli, autorizzazione e restrizione (Titoli II, IV, VII e VIII Regolamento REACH).

2.4 - Modalità rendicontazione dei controlli analitici

Entro e non oltre il 31 gennaio 2018 le Regioni e PA trasmettono all'AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto pilota sostanze negli articoli, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.

Entro il 31 marzo 2018 le Regioni e le PA trasmettono all'AC nazionale le risultanze delle attività di controllo analitico di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2017 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale.

Quanto indicato è riportato sinteticamente nella Tabella 1, "Schema rendicontazione dei controlli".

3. ATTIVITÀ DI INDAGINE

Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e PA di cui al paragrafo 3.3 dell'Accordo StatoRegioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), d'intesa con l'Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa, danno riscontro per l'anno 2016 alle richieste eventualmente avanzate dall'AC nazionale, anche su segnalazione ECHA o di altri Stati membri, e/o da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione/Provincia autonoma, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e

compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

4. QUANTIFICAZIONE NUMERICA DEI CONTROLLI

Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e PA di cui al paragrafo 3.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), d'intesa con l'Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa, programmano per l'anno 2017 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali.

Le Regioni e le PA comunicano, entro il 31 marzo 2017, all'AC nazionale il numero e la tipologia dei controlli documentali e analitici programmati e se intendono procedere nella attività di vigilanza autonomamente con proprio personale formato o con l'ausilio del gruppo ispettivo della AC nazionale, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni sopra citato.

A livello nazionale sono raggiunti, entro il 31 dicembre 2017, almeno gli obiettivi quantitativi minimi stabiliti dall'ECHA nell'ambito del progetto pilota sulle vendite on-line e del progetto pilota sul controllo delle sostanze negli articoli.

E' auspicabile che ogni Regione e PA migliori o mantenga il livello quantitativo di controlli effettuati nell'anno precedente, tenendo presente che il numero minimo di controlli è pari a 5.

5. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

a. In presenza di un sistema informatizzato nelle imprese per l'associazione sostanza-status di (pre)-registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.

b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente e PBT/vPvB.

c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni del rappresentante legale dell'impresa; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.

d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR); per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l'attività in campo.

e. Le ispezioni sono condotte da personale corrispondente a quello indicato al paragrafo 5 dell'Accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR), formato negli specifici corsi istituzionali.

f. Con l'obiettivo di condurre un esame documentale efficace e facilitare così la fase del controllo mediante ispezione, si considera opportuno integrare le informazioni raccolte ed elaborate tramite gli strumenti per l'individuazione delle imprese da sottoporre al controllo, con le risultanze del questionario pre-ispettivo predisposto dall'AC nazionale.

g. Le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli, di cui al presente Piano sono condotte in linea con quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR) riguardante il protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli e secondo le ulteriori indicazioni di cui all'allegato 1 del presente documento.

In fase di ispezione, si evidenzia l'utilità di una azione integrata tra Servizio Sanitario Regionale e Laboratori di controllo di cui all'Accordo Stato-Regioni del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR).

6. REPORT NAZIONALE DEI CONTROLLI

Entro il 30 giugno 2018 il Ministero della Salute, con la collaborazione delle Regioni e PA e dell'ISS/CHIM redige e diffonde il report nazionale delle attività di controllo sulla applicazione dei regolamenti REACH e CLP per l'anno 2017.

Sezione	scadenza	modalità
Progetto pilota vendite on line	30.09.2017	Trasmissione alla AC nazionale (coordinatori nazionali) del relativo format (xml e pdf) predisposto dal Forum dell'ECHA.
Progetto REF-5	31.01.2018	
Progetto pilota sostanze negli articoli	31.03.2018	
PNC 2017 – rendicontazione comprensiva sia dei controlli documentali che analitici	31.03.2018	Trasmissione all'AC nazionale del format di rendicontazione predisposto dalla medesima Autorità.

Tabella 2: Schema individuazione target per il controllo delle restrizioni

Settore	NACE	Sostanza- voce Allegato XVII REACH	Matrici/prodotti
Costruzioni	23.5; 23.6	Cr VI-47	Cemento
Gioielleria/bigiotteria	32.1	Cd-23 Ni-27 Pb-63	Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche.
Plastiche, e gomma e articoli in plastica	20.1; 21.20; 22.2	Cd-23	Polimeri organici sintetici di cui alla voce 23.1.
Metallurgia	24	Cd-23	Leghe per brasatura
Tessile e pelli	13; 14 e 15	Coloranti azoici-43	Articoli tessili e in pelle.
Giocattoli	32.4	Ftalati-51 e 52 Coloranti azoici-43	Giocattoli, articoli di puericultura, articoli tessili e in pelle.
Colle, adesivi sintetici	20.52 e 20.3	Cloroformio-32 Toluene-48 Benzene-5	Colle, adesivi sintetici.
Vernici	20.3	Toluene-48	Vernici spray.
Fabbricazione di prodotti chimici	20	Triclorobenzene-49	Sostanze e miscele.
Metallurgia; fabbricazione di macchinari e autoveicoli	24; 28; 29	Amianto-6	Articoli.
Giocattoli	32.4	Dimetilfumarato-61	Giocattoli e parti di essi

Tabella 3: Schema individuazione target per il controllo delle sostanze negli articoli

Settore	NACE	Sostanza- SVHC	Matrici/prodotti
Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	22	Dibutilftalato (DBP) CAS 84-74-2	Articoli in PVC quali: mantelline e abbigliamento per la pioggia, borsette, guanti da sport (es. da portiere o da bici), tende per doccia, auricolari, sandali da spiaggia, articoli di puericultura (es. bavaglino con parti flessibili o decorazioni, materassini da cambio pannolino).
Benzilbutilftalato (BBP) CAS 85-68-7			

Ftalato di bis(2-etilesile e (DEHP) CAS 117-81-7			
--	--	--	--

Allegato 1

Attività di controllo analitico 2017

Ai fini della realizzazione delle attività analitiche per i controlli previsti nel presente Piano, in merito alla verifica della conformità con gli obblighi di restrizione,

notifica di sostanze SVHC contenute in articoli, classificazione di pericolo di sostanze e miscele e verifica della correttezza delle SDS, le tabelle A, B, C

riportano per ciascuna ricerca sostanza/matrice, il riferimento normativo e, ove rilevanti, i metodi di prova, le tecniche analitiche, le relative caratteristiche di performance, i referenti dei laboratori.

In base all'Accordo del 7 maggio 2015 (Rep. Atti n. 88/CSR), paragrafo 2.10 *Laboratorio per le revisioni di analisi*, le comunicazioni devono essere inviate

all'ISS e per conoscenza al **Centro nazionale delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore** (CHIM), o ad altro laboratorio

designato per l'analisi di revisione nello specifico caso, al fine di garantire la valutazione dei campioni risultati non conformi a seguito di controllo ufficiale.